



GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16742 del 23 maggio 2022, riconduce alla dimostrazione dello svolgimento di una attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata da lucro obbiettivo e continuità aziendale, la prova contraria all'applicazione della disciplina delle società di comodo.

Nel caso delle società di comodo rilevano due presunzioni legali e, cioè, la prima legata alla non operatività per il mancato conseguimento dei ricavi minimi cui viene associata la seconda che ne determina un reddito imponibile minimo.

La Corte, quindi, contestualizzando il tema delle oggettive situazioni impeditive al conseguimento dei ricavi minimi stabilisce che dando prova dell'esistenza di una attività imprenditoriale non fittizia viene a cessare la prima presunzione, indipendentemente dal raggiungimento dell'obbiettivo ricavi, con la conseguente inapplicabilità della seconda.

La Corte ricorda, inoltre, che la Commissione europea sta predisponendo una proposta di direttiva volta a contrastare le strutture societarie create con finalità esclusivamente di risparmio fiscale fine a se stesso e che anche in questa sfera la prova contraria è costituita dallo svolgimento di attività imprenditoriali tangibili.

Di analoga importanza la Cassazione 16091 del 19 maggio 2022 in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.



